

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 223

49° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

16 settembre 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2006/C 223/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2006/C 223/02	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto ⁽¹⁾	2
2006/C 223/03	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	3
2006/C 223/04	Aiuto di Stato — Portogallo — Aiuto di Stato C 26/2006 (ex N 110/2006) — Meccanismo temporaneo di difesa a favore del settore della costruzione navale — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ⁽¹⁾	4
2006/C 223/05	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da oppure originari di Taiwan e sulle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da oppure originari di Taiwan	7
2006/C 223/06	Aiuto di Stato — Polonia — Aiuto di Stato C 22/2005 (ex PL 49/2004) — Aiuto in favore di Poczta Polka destinato ad investimenti relativi alla fornitura di servizi postali universali — Polonia — Comunicazione della Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del Trattato CE, agli altri Stati membri e terzi interessati ⁽¹⁾	11
2006/C 223/07	Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/M.3696 — E.ON/MOL (ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21) ⁽¹⁾	12
2006/C 223/08	Parere del comitato consultivo sulle concentrazioni formulato nella 135ª riunione, in data 6 dicembre 2005, in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.3696 — E.ON/MOL ⁽¹⁾	14

IT

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

15 settembre 2006

(2006/C 223/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2675	SIT	tolar sloveni	239,59
JPY	yen giapponesi	149,09	SKK	corone slovacche	37,388
DKK	corone danesi	7,4606	TRY	lire turche	1,8666
GBP	sterline inglesi	0,67390	AUD	dollari australiani	1,6853
SEK	corone svedesi	9,2250	CAD	dollari canadesi	1,4203
CHF	franchi svizzeri	1,5946	HKD	dollari di Hong Kong	9,8642
ISK	corone islandesi	89,28	NZD	dollari neozelandesi	1,9248
NOK	corone norvegesi	8,2775	SGD	dollari di Singapore	2,0046
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 211,98
CYP	sterline cipriote	0,5764	ZAR	rand sudafricani	9,3910
CZK	corone ceche	28,485	CNY	renminbi Yuan cinese	10,0678
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,4348
HUF	fiorini ungheresi	272,53	IDR	rupia indonesiana	11 559,60
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,653
LVL	lats lettoni	0,6961	PHP	peso filippino	63,654
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	33,9470
PLN	zloty polacchi	3,9504	THB	baht thailandese	47,225
RON	leu rumeni	3,5062			

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto

(2006/C 223/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessa- zione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN ISO 8665:2006 Unità di piccole dimensioni — Motori marini di propulsione alternavi a combustione interna — Misurazione e dichiarazioni di potenza (ISO 8665:2006)	EN ISO 8665:1995	31.12.2006

⁽¹⁾ ESO: Organismo europeo di Normalizzazione:

— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>)

— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>)

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (<http://www.etsi.org>)

Nota 1 In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

AVVERTIMENTO:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE ⁽²⁾.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/>

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(2006/C 223/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

GERMANIA

Licenze di esercizio rilasciate

Categoria A: *Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92*

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
StarXL German Airlines GmbH	Guiollettstraße 54 D-60325 Frankfurt/Main	passengeri, posta, merci	31.7.2006

Categoria B: *Licenze di esercizio rilasciate ai vettori che rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92*

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
ChallengeLine LS GmbH	Flughafenstraße 6 D-86169 Augsburg	passengeri, posta, merci	1.7.2006

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 31.8.2005.

AIUTO DI STATO — PORTOGALLO**Aiuto di Stato C 26/2006 (ex N 110/2006) — Meccanismo temporaneo di difesa a favore del settore della costruzione navale****Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

(2006/C 223/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 22 giugno 2006, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato al Portogallo la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare le proprie osservazioni in merito all'aiuto oggetto dell'avvio del procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo aiuti di Stato
Rue de la Loi/Wetstraat, 200
B-1049 Bruxelles
Fax n. (32-2) 296 12 42)

Dette osservazioni saranno comunicate al Portogallo. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI**PROCEDIMENTO**

Il Portogallo ha notificato la misura il 7 febbraio 2006 (e la notifica è stata registrata il 10 febbraio 2006). Con lettera del 13 marzo 2006 i servizi della Commissione hanno chiesto ulteriori informazioni, che il Portogallo ha fornito con posta elettronica del 28 aprile 2006.

DESCRIZIONE DELL'AIUTO

Il beneficiario dell'aiuto sarebbe l'impresa Cantieri navali di Viana do Castelo S.A. (Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A.), in prosieguo («ENVC»), che attualmente hanno un organico di 1 000 unità. Il 14 novembre 2003 ENVC ha concluso un contratto con la società Fouquet Sacops S.A. per la fornitura di una nave cisterna per prodotti petroliferi e chimici. La nave è stata effettivamente consegnata il 26 aprile 2005.

Il Portogallo intende concedere a ENVC un aiuto diretto dell'importo di 1 401 702 EUR per tale contratto, in base al regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio concernente un meccanismo di difesa temporanea a favore della protezione navale⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio⁽²⁾ (in prosieguo il regolamento MDT). Il regolamento MDT non è più in vigore dal 31 marzo 2005 e quindi non era in vigore quando il Portogallo ha notificato l'aiuto. Ciononostante, il Portogallo sostiene che il contratto continua a poter

beneficiare di aiuti ai sensi del regolamento MTD dato che è stato concluso quando detto regolamento era ancora in vigore, rispettando quindi il disposto dell'articolo 4.

VALUTAZIONE

Il Portogallo ha chiesto alla Commissione di autorizzare l'aiuto in virtù del regolamento MTD. La Commissione dubita tuttavia che l'aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato comune in virtù di detto regolamento per le seguenti ragioni: la Commissione dubita dell'effetto di incentivazione dell'aiuto dato che il cantiere navale aveva già concluso il progetto al momento della notifica dell'aiuto da parte del Portogallo. La Commissione dubita inoltre del fatto che il regolamento MDT possa continuare a costituire una base giuridica valida per l'approvazione dell'aiuto, visto che non era più in vigore quando il Portogallo ha notificato la misura e che il regolamento era stato considerato incompatibile con gli obblighi incombenti alla Comunità in virtù del memorandum d'intesa sulle regole e procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie nel quadro dell'OMC⁽³⁾. Infine, l'importo dell'aiuto notificato dal Portogallo sembra comunque superiore all'intensità massima di aiuto autorizzata dal regolamento MDT.

Alla luce di quanto sopra la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato in relazione alla misura di aiuto prevista.

⁽¹⁾ GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 81 del 19.3.2004, pag.6.

⁽³⁾ CE - Misure che incidono sul commercio di navi mercantili, relazione del gruppo speciale (WT/DS301/R), punti 7.184 – 7.222 e 8.1(d), adottata dall'Organo di risoluzione delle controversie il 20 giugno 2005.

TESTO DELLA LETTERA

III. APRECIÇÃO

«A Comissão informa o Governo português de que, após ter examinado as informações prestadas pelas Vossas Autoridades sobre a medida citada em epígrafe, decidiu dar início ao procedimento previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE.

I. PROCEDIMENTO

1. Portugal notificou a medida em 7 de Fevereiro de 2006 (registada em 10 de Fevereiro de 2006). Por carta de 13 de Março de 2006, os serviços da Comissão solicitaram esclarecimentos adicionais, a que Portugal respondeu por correio electrónico de 28 de Abril de 2006.

II. DESCRIÇÃO DO AUXÍLIO

2. O beneficiário do auxílio seriam os Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. ("ENVC"), um estaleiro naval português que emprega actualmente cerca de 1 000 trabalhadores.

3. Em 14 de Novembro de 2003, os ENVC concluíram um contrato com o armador francês Fouquet Sacops S.A., relativamente ao fornecimento de um navio-tanque para produtos petrolíferos e químicos (casco n.º 227), com um preço contratual de 22 900 000 euros. O navio foi efectivamente entregue em 26 de Abril de 2005.

4. Portugal propõe-se conceder aos ENVC auxílios directos no montante de 1 401 702 euros relativamente a este contrato, ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1177/2002 do Conselho, relativo a um mecanismo temporário de defesa do sector da construção naval ⁽⁴⁾, com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 502/2004 ⁽⁵⁾ ("Regulamento MTD"). O Regulamento MTD entrou em vigor em 3 de Julho de 2002 e cessou a sua vigência em 31 de Março de 2005, não se encontrando por consequência em vigor na altura em que Portugal notificou o auxílio.

5. Portugal alega todavia que o contrato é elegível para beneficiar de auxílios ao abrigo do Regulamento MTD, pelos motivos seguintes:

6. O artigo 4.º do Regulamento MTD estabelece o seguinte: "O presente regulamento aplica-se aos contratos finais assinados após a entrada em vigor do regulamento e até ao seu termo de vigência (...)". Portugal salienta neste contexto que o contrato em questão foi assinado em 14 de Novembro de 2003, data em que o Regulamento MTD estava ainda em vigor e, por conseguinte, continua a ser elegível para beneficiar de auxílio.

7. Portugal alega ainda que o contrato em questão foi objecto de propostas de preços inferiores por parte de estaleiros coreanos, preenchendo assim as condições estabelecidas no artigo 2.º do Regulamento MTD e que, por conseguinte, o auxílio se justifica para fazer face à concorrência desleal dos estaleiros coreanos.

Existência de auxílio

8. Em conformidade com o n.º 1 do artigo 87.º do Tratado CE, são incompatíveis com o mercado comum, na medida em que afectem as trocas comerciais entre os Estados-Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.

9. A Comissão considera que a medida projectada constitui um auxílio estatal, na acepção do n.º 1 do artigo 87.º do Tratado CE: assume a forma de uma subvenção financiada por recursos estatais; é selectiva, uma vez que se destina apenas aos ENVC; esta subvenção selectiva é susceptível de falsear a concorrência, visto que proporciona aos ENVC uma vantagem relativamente aos restantes concorrentes que não beneficiam de auxílio. Por último, a construção naval é uma actividade económica que implica um comércio significativo entre Estados-Membros.

Compatibilidade com o mercado comum

10. Tal como acima referido, Portugal solicitou à Comissão que aprovasse o auxílio ao abrigo do Regulamento MTD. Contudo, a Comissão tem dúvidas quanto ao facto de o auxílio projectado poder ser considerado compatível com o mercado comum ao abrigo desse regulamento pelas razões que se seguem: a Comissão tem dúvidas quanto ao efeito de incentivo do auxílio, que foi apenas aprovado e notificado por Portugal após a conclusão do projecto; a Comissão tem igualmente dúvidas quanto ao facto de o Regulamento MTD, cuja vigência já cessou, poder continuar a constituir uma base legal válida para a aprovação do auxílio; por último, o auxílio notificado parece, de qualquer forma, exceder a intensidade de auxílio permitida pelo Regulamento MTD.

Efeito de incentivo

11. Em princípio, um auxílio estatal apenas pode ser considerado compatível com o mercado comum se for necessário para incentivar a empresa beneficiária a agir de uma forma que contribui para a realização dos objectivos previstos na derrogação relevante ⁽⁶⁾.

12. A Comissão salienta neste contexto que o objectivo do Regulamento MTD consistia em "permitir efectivamente que os estaleiros navais comunitários enfrentem a concorrência desleal da Coreia" (ver sexto considerando). Desta forma, podiam ser autorizados auxílios directos correspondentes a um máximo de 6 % do valor contratual, desde que o contrato tivesse sido objecto de concorrência proveniente de um estaleiro na Coreia que oferecesse um preço inferior (artigo 2.º).

13. Portugal argumentou, quando a esta questão, que os ENVC aceitaram o contrato partindo do pressuposto de que poderiam receber auxílios do Governo português, visto que os estaleiros coreanos tinham oferecido preços inferiores relativamente a este contrato.

⁽⁴⁾ JO L 172 de 2.7.2002, p. 1.

⁽⁵⁾ JO L 81 de 19.3. 2004, p.6

⁽⁶⁾ Ver acórdão no processo 730/79 Philip Morris/Comissão, Col. 1980, p. 2671, pontos 16 e 17.

14. Contudo, a Comissão tem dúvidas quanto à validade desta argumentação. Portugal não apresentou elementos de prova que demonstrem que, na altura em que os ENVC assinaram o contrato, tivessem sido dadas quaisquer garantias públicas de que os estaleiros receberiam um auxílio. Pelo contrário, Portugal não dispunha de um regime MTD em vigor. Além disso, segundo as informações disponíveis, a decisão das Autoridades portuguesas de conceder um auxílio aos ENVC (dependente da aprovação da Comissão), foi apenas tomada em 28 de Dezembro de 2005, ou seja, muito após o contrato ter sido celebrado e o navio entregue.
15. De acordo com as informações disponíveis, afigura-se por conseguinte que os ENVC realizaram o projecto apenas com base nas forças de mercado, não tendo de forma alguma sido incentivados por um auxílio estatal que não se encontrava disponível na altura em que o projecto foi concluído.

Base jurídica

16. A vigência do Regulamento MTD cessou em 31 de Março de 2005 e, por conseguinte, o regulamento não se encontrava em vigor na altura em que Portugal notificou o auxílio. Embora o regulamento se aplicasse aos contratos concluídos durante o seu período de vigência, existem dúvidas quanto ao facto de a Comissão poder ainda apreciar a medida notificada com base num instrumento que não faz já parte do ordenamento jurídico da UE.
17. Por outro lado, a Coreia contestou a compatibilidade do Regulamento MTD com as regras da OMC. Em 22 de Abril de 2005, um painel da OMC emitiu o seu relatório, considerando que o MTD e diversos regimes nacionais adoptados no âmbito desse mecanismo, existentes na altura em que a Coreia intentou a acção junto da OMC, eram contrários ao disposto no n.º 1 do artigo 23.º do Memorando de Entendimento sobre as Regras e Processos que regem a Resolução de Litígios (MERL) (7). Em 20 de Junho de 2005, o Órgão de Resolução de Litígios da OMC (ORL) adoptou o relatório deste painel, incluindo a recomendação no sentido de a Comunidade adaptar o Regulamento MTD e os regimes nacionais adoptados no âmbito desse mecanismo em conformidade com as obrigações que lhe incumbem por força dos Acordos da OMC (8). Em 20 de Julho de 2005, a Comunidade informou o ORL de que tinha já dado cumprimento à decisão e recomendações do ORL, uma vez que a vigência do Regulamento MTD tinha cessado em 31 de Março de 2005 e que os Estados-Membros não podiam continuar a conceder auxílios ao funcionamento ao abrigo deste regulamento.
18. Portugal argumentou neste contexto que a decisão do ORL não invalidava, *per se*, qualquer auxílio autorizado (ou a autorizar) ao abrigo do Regulamento MTD, limitando-se a contestar o método utilizado pela Comunidade para solucionar a questão da concorrência desleal da Coreia (ou seja, o facto de a Comunidade tentar resolver a situação através de uma medida unilateral — o Regulamento MTD — em vez de recorrer aos mecanismos de resolução de litígios da OMC).
19. O relatório do painel e a decisão do ORL que o adoptou condenavam o Regulamento MTD *per se*, por constituir uma infracção às regras da OMC e obrigavam a Comunidade a deixar de aplicar o Regulamento MTD. A obrigação, imposta à Comunidade, no sentido de aplicar a decisão do ORL abrange também claramente as decisões futuras de concessão de novos auxílios ao abrigo do regulamento MTD (9). Autorizar agora a concessão do auxílio projectado equivaleria a continuar a aplicar o Regulamento MTD, em violação da obrigação que incumbe à Comunidade de dar cumprimento à decisão do ORL.
20. Por conseguinte, a Comissão não considera, na presente fase, que o auxílio esteja em conformidade com as obrigações internacionais da Comunidade.

Intensidade do auxílio

21. Nos termos do n.º 3 do artigo 2.º do Regulamento MTD, a intensidade máxima de auxílio permitida é de 6 % do valor contratual antes do auxílio. Com base nas informações disponíveis, o montante de auxílio notificado por Portugal (1 401 702 euros) excede 6 % do valor contratual (22 900 000 euros), afigurando-se assim contrário ao artigo acima referido.

DECISÃO

22. À luz do que precede, a Comissão decidiu dar início ao procedimento previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE e solicita a Portugal que lhe forneça todos os documentos, informações e dados necessários para a apreciação do auxílio, no prazo de um mês a contar da data de recepção da presente carta. A Comissão solicita às Autoridades portuguesas o envio imediato de uma cópia da presente carta ao potencial beneficiário do auxílio.
23. A Comissão recorda às Autoridades portuguesas o efeito suspensivo do n.º 3 do artigo 88.º do Tratado CE e remete para o artigo 14.º do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, segundo o qual qualquer auxílio concedido ilegalmente pode ser objecto de recuperação junto do beneficiário.
24. A Comissão comunica a Portugal que informará as partes interessadas através da publicação da presente carta e de um resumo da mesma no Jornal Oficial da União Europeia. Além disso, informará as partes interessadas da EFTA signatárias do Acordo EEE, mediante a publicação de uma comunicação no correspondente suplemento do Jornal Oficial da União Europeia, assim como o Órgão de Fiscalização da EFTA, mediante o envio de uma cópia da presente carta. Todas as partes interessadas serão convidadas a apresentar as suas observações no prazo de um mês a contar da data de publicação da referida comunicação.»

(7) Ver EC — *Measures affecting trade in commercial vessels*, WT/DS301/R, pontos 7.184 — 7.222 & 8.1(d).

(8) Ver documento da OMC WT/DS301/6.

(9) Ver EC — *Measures affecting trade in commercial vessels*, WT/DS301/R, ponto 7.21.

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da oppure originari di Taiwan e sulle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da oppure originari di Taiwan

(2006/C 223/05)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), estese agli stessi accendini provenienti da o originari di Taiwan ed estese a taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da oppure originari di Taiwan, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio ⁽³⁾.

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 16 giugno 2006 dal produttore comunitario BIC S.A., che rappresenta una proporzione maggioritaria, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria complessiva di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili.

2. Prodotto

I prodotti oggetto della revisione sono gli accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili. Mediante il regolamento (CE) n. 192/1999 del Consiglio, mantenuto dal regolamento (CE) n. 1824/2001, la gamma dei prodotti è stata estesa agli accendini tascabili a pietra focaia e a gas ricaricabili con un corpo del serbatoio in plastica. Il prodotto in oggetto è attualmente classificato con il codice NC ex 9613 10 00 ed ex 9613 20 90. Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 3433/1999 del Consiglio, esteso dal regolamento (CE) n. 192/1999 ⁽⁴⁾ e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1824/2001 ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU C 321 del 16.12.2005, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 21 del 29.1.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 18.9.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 155/2003 del Consiglio.

4. Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato; detto paese è menzionato al paragrafo 5.1, lettera c) del presente avviso. La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla precedente frase, e i prezzi del prodotto in esame venduto all'esportazione nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

Inoltre, secondo il richiedente, esiste la probabilità che vengano attuate ulteriori pratiche di dumping pregiudizievole. A tale riguardo il richiedente ha presentato prove, in base alle quali l'eventuale scadenza delle misure renderebbe probabile l'aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame, visto il potenziale delle strutture di produzione dei produttori/esportatori nel paese interessato che potrebbero facilmente riavviare o aumentare la produzione del prodotto in questione.

Si sostiene inoltre che il flusso di importazioni del prodotto in oggetto aumenterebbe a causa dell'attrattiva del mercato UE. Ne potrebbe conseguire un riorientamento delle esportazioni da altri paesi terzi verso la Comunità.

Il richiedente afferma inoltre che, lasciando scadere tali misure, qualsiasi ripresa delle importazioni in quantità significativa a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente la reiterazione di un ulteriore pregiudizio per l'industria comunitaria.

Inoltre, il richiedente sostiene che, durante il periodo dell'applicazione delle misure, gli esportatori/produttori del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese hanno tentato di eludere le misure in vigore attraverso. Tali pratiche di elusione sono state oggetto delle contromisure di cui al regolamento (CE) n. 192/1999 ⁽⁶⁾.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, con il presente avviso la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

⁽⁶⁾ GU L 21 del 29.1.1999, pag. 1.

5.1. Procedura di determinazione della probabilità di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se sia probabile o improbabile che lo scadere delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

a) Campionamento

Tenuto conto del numero delle parti che risultano interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i) Campionamento dei produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nel formato indicato al paragrafo 7 del presente avviso:

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare;
- fatturato in valuta locale e volume in numero di pezzi delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in questione effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2005 e il 30 giugno 2006;
- descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, il volume di produzione, in numero di pezzi, del prodotto in esame, la capacità produttiva e gli investimenti in capacità produttiva tra il 1° luglio 2005 e il 30 giugno 2006;
- le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate⁽¹⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o dell'esportazione) del prodotto in esame;
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;
- con la trasmissione delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel

⁽¹⁾ Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate nel paragrafo 8 del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie per la selezione del campione di esportatori/produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese di esportazione e qualunque associazione nota di esportatori/produttori.

ii) Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti riguardo alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato nel paragrafo 6, lettera b), punto ii) del presente avviso.

La Commissione effettuerà la selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

Le società incluse nel campione devono rispondere al questionario entro il termine fissato al successivo paragrafo 6, lettera b), punto iii) e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di collaborazione insufficiente, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come viene spiegato nel paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per le parti interessate.

b) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto alle misure oggetto del presente riesame, a tutti gli utilizzatori o associazioni di consumatori noti, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

c) Selezione del paese terzo ad economia di mercato

La Commissione intende utilizzare il Brasile come paese ad economia di mercato adatto a stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora fosse confermata la probabilità di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping siano o no nell'interesse della Comunità. Per tale motivo l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le associazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali stabiliti nel paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6. Termini

a) Termini generali

- i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere il questionario al più presto, e in ogni caso entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altre disposizioni, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) del presente avviso.

- iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b) Termine specifico per il campionamento

- i) Le informazioni specificate nel paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in quanto la Commissione intende consultare le parti interessate dichiaratesi disponibili a far parte del campione selezionato entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- ii) Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

c) Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Brasile che, come risulta dal paragrafo 5, lettera c), viene preso in considerazione quale paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altre disposizioni), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Diffusione limitata*»⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05

(1) Ciò significa che il documento è destinato al solo uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

8. Omessa cooperazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non

collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte avesse collaborato.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

AIUTO DI STATO — POLONIA**Aiuto di Stato C 22/2005 (ex PL 49/2004) — Aiuto in favore di Poczta Polka destinato ad investimenti relativi alla fornitura di servizi postali universali — Polonia****Comunicazione della Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del Trattato CE, agli altri Stati membri e terzi interessati**

(2006/C 223/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera seguente, datata 25 aprile 2006, la Commissione ha informato la Polonia della propria decisione di chiudere la procedura iniziata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE.

- «1. Le autorità polacche, con posta elettronica del 30.4.2004, hanno notificato due regimi di aiuti a favore dell'operatore postale polacco Poczta Polska, in base alla "procedura del meccanismo provvisorio" di cui all'allegato IV.3 dell'Atto di adesione, che forma parte del trattato di adesione dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, della Repubblica ceca, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.
2. I due regimi di aiuti sono stati registrati con i seguenti numeri, PL 45/04: compenso a Poczta Polska per la fornitura di servizi postali universali, PL 49/04: aiuti a Poczta Polska per investimenti connessi alla fornitura di servizi postali universali.
3. In data 26.7.2004, 26.11.2004 e 7.2.2005, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni. Le autorità polacche hanno fornito informazioni complementari con lettere datate 10.9.2004, 27.10.2004, 3.12.2004 e 29.3.2005. Due riunioni tra le autorità polacche e i servizi della Commissione si sono svolte il 25.10.2004 e il 31.1.2005. Il 20.6.2005, la Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni dalle autorità polacche.
4. Con lettera del 29.6.2005 la Commissione ha informato la Polonia della propria decisione di avviare il procedimento di cui l'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dei due regimi di aiuto.
5. I due regimi di aiuto sono registrati con i seguenti numeri: C 21/5: compenso a Poczta Polska per la prestazione di servizi postali universali e C 22/5: aiuti in favore di Poczta Polska per investimenti connessi alla fornitura di servizi postali universali.
6. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾. La Commissione ha invitato i terzi interessati a inviare osservazioni.
7. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione da parte di terzi interessati.
8. La Polonia ha presentato le sue osservazioni con lettera del 9.8.2005. Il 10.1.2006 si è tenuta una riunione tra l'autorità polacca e la Commissione. La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettera del 24.1.2006.
9. Con lettera del 10.2.2006, l'autorità polacca ha informato la Commissione dell'intenzione di ritirare la notifica del regime di aiuto C 22/05: aiuto in favore di Poczta Polska per investimenti connessi alla fornitura di servizi postali universali.
10. Su richiesta della Commissione del 27.2.2006, le autorità polacche hanno dichiarato, con lettera del 13.3.2006, che non daranno esecuzione al progetto di aiuto oggetto della succitata notifica.
11. Considerato quanto sopra, la Commissione decide di porre termine al procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto C 22/05: aiuti in favore di Poczta Polska per investimenti connessi alla fornitura di servizi postali universali in quanto è diventato privo di oggetto.»

(1) GU C 274 del 5.11.2005, pag. 14.

Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/M.3696 — E.ON/MOL

(ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2006/C 223/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 2 giugno 2005, la Commissione ha ricevuto la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004 (regolamento sulle concentrazioni), per la quale il gruppo tedesco E.ON si propone di acquisire il controllo esclusivo delle attività di fornitura all'ingrosso, commercializzazione, scambi e stoccaggio di gas dell'azienda ungherese MOL operante nel settore petrolifero e del gas («MOL», Hungary). E.ON intende inoltre acquisire il 50 % della partecipazione di MOL in Panrusgáz, una joint venture tra MOL e Gazexport (una filiale di Gazprom).

Al termine della prima fase di indagine, la Commissione ha stabilito che sussistevano seri dubbi in merito alla compatibilità della concentrazione con il mercato comune e con l'accordo SEE. Riteneva, in particolare, che la transazione avrebbe avuto ripercussioni importanti nel settore del gas e dell'elettricità in Ungheria, dovuto al fatto che MOL ha il controllo pressoché esclusivo dell'approvvigionamento di gas (importazioni e produzione nazionale) ed è perciò in grado di controllare l'accesso alle risorse e alle infrastrutture del gas in Ungheria.

Il 7 luglio la Commissione ha pertanto avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

Il 20 luglio e il 2 agosto 2005, E.ON è stata autorizzata ad accedere ai «documenti chiave» del fascicolo della Commissione, in conformità con quanto disposto dal capitolo 7.2 delle «Migliori prassi per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni».

Il 2 agosto 2005 la procedura è stata sospesa per otto giorni a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, poiché E.ON non aveva risposto in modo esauriente ed entro il termine stabilito ad una richiesta di informazioni che le era stata presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

Una comunicazione degli addebiti è stata inviata a E.ON il 19 settembre 2005. Come concordato tra E.ON e MOL, i rappresentanti legali di E.ON hanno trasmesso a MOL una versione di suddetta comunicazione che non includeva i segreti commerciali di E.ON. Nei giorni successivi è stato autorizzato l'accesso al fascicolo della Commissione. Tanto a E.ON quanto a MOL è stata data la possibilità di presentare, entro il 3 ottobre 2005, le proprie osservazioni sui primi risultati della Commissione illustrati nella comunicazione degli addebiti. Il termine è stato successivamente prorogato, su richiesta delle parti, al 6 ottobre 2005. Il 5 ottobre 2005 è pervenuta la risposta di E.ON.

Le parti non hanno chiesto di esporre i propri argomenti in un'audizione ufficiale.

Il 21 ottobre 2005, ho dato seguito alla domanda di Energie Baden-Württemberg AG, che chiedeva di essere considerata come terza parte interessata. Lo stesso giorno la Commissione le ha inviato una sintesi non riservata della comunicazione degli addebiti.

Il 20 ottobre 2005 E.ON ha presentato degli impegni, che sono stati modificati l'11 e il 16 novembre 2005. In seguito alla consultazione degli attori del mercato in merito agli impegni proposti, E.ON ne ha migliorato notevolmente la prima versione, in particolare per quanto riguarda la durata del programma di gas release e il meccanismo dei prezzi delle aste di gas release.

Non mi è stato chiesto di verificare l'obiettività dell'indagine.

D'accordo con le parti e su loro espressa richiesta, il 10 novembre 2005 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sulle concentrazioni, per prorogare di 11 giorni lavorativi la procedura.

Alla luce degli impegni proposti in via definitiva e dopo avere esaminato i risultati della consultazione degli attori del mercato, la Commissione è giunta alla conclusione, nel progetto di decisione, che la concentrazione proposta è compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE.

Per questi motivi, ritengo che siano stati rispettati i diritti ad essere ascoltati di tutti i partecipanti al presente procedimento.

Bruxelles, 7 dicembre 2005

Serge DURANDE

Parere del comitato consultivo sulle concentrazioni formulato nella 135ª riunione, in data 6 dicembre 2005, in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.3696 — E.ON/MOL

(2006/C 223/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) sulle concentrazioni e ha dimensione comunitaria secondo la definizione di tale regolamento.
 - nel settore del gas:
 - a) trasporto di gas
 - b) distribuzione di gas
 - c) stoccaggio di gas
 - d) fornitura di gas ai commercianti
 - e) distribuzione di gas alle aziende di distribuzione regionale («ADR»)
 - f) fornitura di gas a grandi centrali elettriche
 - g) fornitura di gas a grandi clienti industriali (con un consumo orario superiore a 500 m³/ora)
 - h) fornitura di gas a piccoli clienti industriali e commerciali (con un consumo orario inferiore a 500 m³/ora)
 - i) fornitura di gas a clienti domestici
 - nel settore dell'elettricità:
 - j) trasporto dell'elettricità
 - k) distribuzione dell'elettricità
 - l) fornitura di corrente di compensazione
 - m) fornitura di elettricità all'ingrosso ai commercianti
 - n) fornitura di elettricità all'ingrosso al grossista del servizio pubblico
 - o) fornitura di elettricità all'ingrosso alle ADR
 - p) fornitura di elettricità al dettaglio a grandi e medi clienti commerciali e industriali
 - q) fornitura di elettricità al dettaglio a piccoli clienti commerciali e industriali
 - r) fornitura di elettricità al dettaglio a clienti domestici

2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, ai fini della valutazione della presente operazione, i mercati di riferimento dei prodotti sono
 - nel settore del gas:
 - a) trasporto di gas
 - b) stoccaggio di gas
 - c) fornitura di gas ai commercianti
 - d) fornitura di gas alle ADR
 - e) fornitura di gas a grandi centrali elettriche
 - f) fornitura di gas a grandi clienti industriali (con un consumo orario superiore a 500 m³/ora)
 - g) fornitura di gas a piccoli clienti industriali e commerciali (con un consumo orario inferiore a 500 m³/ora)
 - h) fornitura di gas a clienti domestici (a partire da luglio 2007, data in cui i clienti domestici diverranno clienti idonei)
 - nel settore dell'elettricità:
 - i) trasporto dell'elettricità
 - j) fornitura di corrente di compensazione
 - k) fornitura di elettricità all'ingrosso ai commercianti
 - l) fornitura di elettricità all'ingrosso al grossista del servizio pubblico
 - m) fornitura di elettricità all'ingrosso alle ADR
 - n) fornitura di elettricità al dettaglio a grandi e medi clienti commerciali e industriali
 - o) fornitura di elettricità al dettaglio a piccoli clienti commerciali e industriali
 - p) fornitura di elettricità al dettaglio a clienti domestici (a partire da luglio 2007, data in cui i clienti domestici diverranno clienti idonei)

3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, ai fini della valutazione della presente operazione, i mercati geografici di riferimento sono nazionali per quanto riguarda i seguenti mercati:
 - nel settore del gas:
 - a) distribuzione di gas
 - b) fornitura di gas a clienti domestici fino a luglio 2007
 - nel settore dell'elettricità:
 - c) distribuzione di elettricità
 - d) fornitura di elettricità a clienti domestici fino a luglio 2007

4. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, ai fini della valutazione della presente operazione, i mercati geografici di riferimento sono al momento subnazionali per quanto riguarda i seguenti mercati:
 - nel settore del gas:
 - a) distribuzione di gas
 - b) fornitura di gas a clienti domestici fino a luglio 2007
 - nel settore dell'elettricità:
 - c) distribuzione di elettricità
 - d) fornitura di elettricità a clienti domestici fino a luglio 2007

5. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la transazione proposta creerà un'entità integrata verticalmente lungo la filiera di approvvigionamento del gas e dell'elettricità, combinando il controllo pressoché esclusivo che MOL detiene sulle risorse e sullo stoccaggio del gas e la solida posizione di E.ON nel mercato della fornitura di gas al dettaglio, in quanto proprietaria di società regionali di distribuzione sia di gas che di elettricità, nonché le attività di E.ON nella produzione di elettricità/fornitura all'ingrosso.
6. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, dopo la transazione, la nuova entità avrà pertanto sia la capacità sia l'incentivo necessari a precludere l'accesso al gas ai suoi concorrenti nei mercati del gas e dell'elettricità a valle.
7. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'entità risultante dalla concentrazione ha una **posizione dominante** nei seguenti mercati del settore del gas:
- fornitura di gas ai commercianti in Ungheria
 - fornitura di gas alle ADR in Ungheria
 - fornitura di gas a grandi centrali elettriche in Ungheria
 - stoccaggio di gas in Ungheria
8. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione proposta è suscettibile di ostacolare significativamente la concorrenza nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso e il funzionamento del SEE per quanto riguarda i seguenti mercati nel settore del gas:
- fornitura di gas a grandi clienti industriali in Ungheria a causa della creazione della posizione dominante
 - fornitura di gas a piccoli clienti industriali e commerciali in Ungheria
 - fornitura di gas a clienti domestici in Ungheria (in ciascuna delle zone delle ADR considerate singolarmente prima di luglio 2007)
- nel settore dell'elettricità:
- fornitura di elettricità all'ingrosso ai commercianti in Ungheria
 - fornitura di elettricità al dettaglio a grandi e medi clienti commerciali e industriali in Ungheria
 - fornitura di elettricità al dettaglio a piccoli clienti commerciali e industriali in Ungheria
 - fornitura di elettricità al dettaglio a clienti domestici in Ungheria (in ciascuna delle zone delle ADR considerate singolarmente prima di luglio 2007)
9. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che il mantenimento di partecipazioni incrociate tra MOL e la nuova entità consentirà a quest'ultima di rafforzare la sua strategia preclusiva grazie alla sua posizione nel mercato di stoccaggio del gas, da un lato, e alla posizione di MOL nel mercato del trasporto, dall'altro.
10. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli **impegni** siano sufficienti a ridurre significativamente gli ostacoli alla concorrenza nei seguenti mercati
- nel settore del gas:
- fornitura di gas a grandi clienti industriali in Ungheria
 - fornitura di gas a piccoli clienti industriali e commerciali in Ungheria
 - fornitura di gas a clienti domestici nelle zone delle ADR ungheresi (in Ungheria dopo luglio 2007)
 - stoccaggio di gas in Ungheria
- nel settore dell'elettricità:
- fornitura di elettricità all'ingrosso ai commercianti in Ungheria
 - fornitura di elettricità al dettaglio a grandi e medi clienti commerciali e industriali in Ungheria
 - fornitura di elettricità al dettaglio a piccoli clienti commerciali e industriali in Ungheria
 - fornitura di elettricità al dettaglio a clienti domestici nelle zone delle ADR ungheresi (in Ungheria dopo il 2007)
11. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, a condizione che gli impegni assunti dalle parti siano pienamente rispettati e tenuto conto di tali impegni nel loro insieme, la concentrazione proposta non ostacola significativamente la concorrenza nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare in esito alla creazione e al rafforzamento di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e che la concentrazione proposta debba quindi essere dichiarata compatibile con l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e l'articolo 57 dell'accordo SEE.
12. Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati nell'ambito della discussione.